



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado

e p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali

OGGETTO: permessi per il diritto allo studio anno solare 2018 – Contratto integrativo regionale (C.I.R.) sottoscritto il 31.10.2017 - Istruzioni operative –Periodo di apertura delle funzioni ARIS.

Si fa seguito alla nota prot. 19558 del 6.11.2017 con la quale sono stati trasmessi il CCIR concernente i criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo studio anno solare 2018 nonché il modello di domanda e si comunica che **a partire dal 16 novembre 2017 e fino al 30 novembre 2017** saranno aperte **alle istituzioni scolastiche** le funzioni ARIS per l'inserimento delle domande di permesso per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno solare 2018.

Si precisa che la predetta nota prot. 19558/2017, il CCIR e il modello di domanda sono consultabili al link <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/85349>

1 - Apertura funzioni ARIS - Inserimento dati numero del personale in servizio (alla data del 15 novembre 2017)

La prima parte della funzione ARIS prevede **l'inserimento del numero del personale** docente e ATA in servizio presso l'istituzione scolastica del personale di ruolo, con supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o in attesa dell'avente titolo su posto vacante o disponibile.

Deve essere conteggiato tutto il personale dell'organico dell'autonomia, i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato e determinato nonché il personale educativo e il personale ATA.

Tutte le scuole, anche quelle che non hanno ricevuto alcuna domanda di concessione dei permessi, devono comunicare il predetto dato che risulta indispensabile per definire il numero di permessi a livello provinciale e regionale **(3% del personale in servizio)**.

Il personale che presta servizio su due o più scuole **deve essere conteggiato solo da una scuola**, cioè dalla prima (scuola di titolarità o di utilizzazione, o quella indicata per prima nel contratto a tempo determinato o, in caso di contratti a tempo determinato stipulati in tempi diversi, da quella presso la quale è stato stipulato il primo contratto in ordine di tempo).

Il personale in servizio sui CTP, ora afferenti al CPIA, sarà rilevato sul codice meccanografico di quest'ultimo.

2 - Inserimento in ARIS domande richiedenti in possesso dei requisiti

Le scuole inseriranno tutte le domande dei richiedenti in possesso dei requisiti (appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1 del C.I.R. e richiesta **di uno** dei corsi indicati all'art. 4).

L'inserimento delle domande degli aspiranti che prestano servizio su due o più scuole deve essere effettuato dalla medesima scuola che ha conteggiato il richiedente (vedi paragrafo precedente); si evidenzia che deve essere inserito il **numero totale di ore** di servizio prestate su due o più scuole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Questo ufficio verificherà che la domanda di concessione dei permessi presentata dal personale **in più** scuole, venga gestita **solo da una scuola**.

Le scuole avranno inoltre cura di inserire, per ogni aspirante, il numero di ore di permesso concedibili nell'anno solare 2018, secondo le modalità indicate nell'art. 10 del C.I.R. sottoscritto il 31.10.2017.

Si precisa che la funzione ARIS prospetterà il numero massimo di ore previsto dal CIR per quella tipologia di permesso nonché il calcolo del numero di ore spettante all'aspirante in relazione al tipo di nomina e all'orario di servizio.

Si ricorda che il personale **fuori corso che ha già fruito** dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio, **non ha titolo** a fruire di ulteriori permessi (cfr C.I.R. art. 10 comma 5) **e non va inserito** in ARIS.

Si precisa inoltre che nella lettera b) dell'art. 4 del citato C.I.R. "corsi di laurea per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.M. 249/2010" **deve intendersi compresa anche la frequenza dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno previsti nell'ambito del corso di Laurea magistrale quinquennale di Scienze della Formazione.**

3 - Domande dei richiedenti ritenuti NON in possesso dei requisiti

Le scuole avranno cura di inviare, **entro la medesima data del 30 novembre 2017**, all'Ufficio Ambito Territoriale di competenza tutte le domande degli aspiranti ritenute non in linea con i requisiti previsti dal citato CIR per le valutazioni previste dall'art. 7, punto 2).

Si segnala che nell'area riservata (ARIS) del sito di questa Direzione è pubblicato il **manuale tecnico** per l'utilizzo della funzione ARIS, contenente il fac-simile delle informazioni da inserire e le istruzioni per la compilazione.

Si ribadisce infine che, ai sensi dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014, richiamato nel CCIR sottoscritto il 31.10.2017:

- i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di **lingua inglese**
- i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia **CLIL**

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola **senza gravare sul contingente del 3%**.

Detti docenti pertanto **non dovranno produrre domanda** e non dovranno essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi regolamentati dal citato CCIR sottoscritto il 31.10.2017.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà